Numero speciale di 8 pagine in omaggio

Anno II - n. 1

15 Gennaio 1953

il montanaro

QUINDICINALE D'INFORMAZIONE PER LA MONTAGNA

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Novara Via dei Caccia 4 tel. 20-64 - INSERZIONI per mm. d'altezza una colonna L. 20, tasse in più. Spedizione in abbonamento postale Gruppo II. ABBONAMENTO ANNUO L. 600.

Trasferimenti immobiliari

Un problema grave di facile soluzione

Uno dei problemi che maggiormente assilla la gente della Montagna, e la cui soluzione porterebbe immediatamente sensibilissimi vantaggi è quello dei trasferimenti immobiliari. In montagna si hanno dei trapassi immobiliari di solito di lieve entità, sia perchè le proprietà sono molto divise ed i trasferimenti riguardano appezzamenti di piccola, talvolta piccolissima superfice, sia perchè gli immobili hanno valori molto bassi e così, anche quando il trasferimento riguarda superfici rilevanti, i valori non raggiungono, salvo casi eccezionali cifre ragguardevoli.

Ora, è risaputo, l'atto piccolo, è, in proporzione molto più caro dell'atto grosso, e pertanto i poveri abitanti della montagna si vedono costretti a spendere cifre non indifferenti per concretare in atto pubblico i loro piccoli acquisti immobiliari.

Purtroppo le disposizioni di Legge attualmente in vigore in favore dei territori montani ed in favore della piccola proprietà contadina, non sono sufficienti ad evitare gli inconvenienti sopra lamentati. Infatti per avere le riduzioni di cui alle citate Leggi, occorre fare lunghe e dispendiose pratiche che accertino determinati requisiti e quindi per i trasferimenti di lieve entità non sono convenienti, perchè la cifra che bisogna spendere per ottenere la riduzione è maggiore della riduzione che si viene poi ad avere. E questo inconveniente è tanto maggiore per gli abitanti dei comuni di montagna, perchè essendo lontani dal centro provincia, ove devono svolgersi le pratiche sopra cennate, vengono a spendere parecchio di più in viaggi o nell'affidare a professionisti la cura di dette pratiche.

Si deve aggiungere ancora che di solito la redazione del regolare atto pubblico non può essere differita a fine a che siano ultimate le pratiche necessarie per avere la riduzione e quindi l'atto pubblico deve scontare le normali imposte di registro, salvo poi in un secondo tempo, di solito dopo molti mesi da quando si è dovuto sborsare le imposte complete, ottenere il rimborso di parte delle stesse, anche qui dopo esperita la relativa pratica.

Tutto ciò in concreto vuol dire che i piccoli trasferimenti, fin sulle 100.000-200.000 lire di valore devono pagare le normali imposte di registro (circa il 13%) non essendo conveniente chiedere le riduzioni suaccennate; e così i montanari che avrebbero maggior necessità e diritto di usufruire delle disposizioni di Legge emanate in loro favore in pratica non ne usufruiscono affatto.

A completare il triste quadro va ancora notato che le tabelle ed i coefficienti di cui si servono gli Uffici del Registro per calcolare il valore tassabile dei terreni, mentre per la maggior parte di questi possono condurre a risultati se non buoni, almeno passabili, per i terreni di montagna (castagneti prati, seminativi e pascoli) conducono a risultati del tutto errati e lontanissimi dalla verità, portando a valutazioni veramente astronomiche beni, che hanno in realtà valori irrisori, con maggior danno per i poveri montanari ed in contrasto con la politica del Governo che vorrebbe invece favorirli.

In questo stato di cose gli immobili di montagna restano ognor più deprezzati ed il numero degli acquirenti va sempre più assottigliandosi; ben pochi hanno il coraggio di affrontare le spese dell'atto pubblico e così o non si hanno più acquisti o gli acquisti vengono fatti attraverso semplici scritture private con danno evidente per l'Erario e per le parti stesse.

Favorire i piccoli trasferimenti nella Zona di Montagna vorrebbe dire favorire coloro che alla Montagna sono affezionati, coloro che rinunciando agli allettamenti della Città e della pianura, hanno intenzione di fissare in montagna i loro interessi, la loro famiglia, la loro vita.

Ora si pensa che ai mali sopra denunciati si potrebbe porre rimedio con discreta facilità. Ecco in che modo.

La legge attualmente in vigore prevede le seguenti imposte di registro per i trasferimenti di immobili:

a) se il valore non supera le 5000 lire il 3%;

b) se il valore supera le 5000 lire il 10%.

Va aggiunto ancora il 2% quale tassa di trascrizione le addizionali, i diritti catastali ecc.

Si vede a prima vista come il limite di Lire 5000 di cui sopra sia ora irrisorio.

(continua in 2.a pagina)



In questi giorni il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha informato che dal 1° gennaio corrente, tutti i comuni italiani sono muniti di telefono.

La notizia ci fa piacere specialmente per i comuni montani pei quali i mezzi di comunicazione ordinari sono sempre più lenti e difficoltosi. Però sarebbe una gran bella cosa se, già che si è fatto 30, si trovasse il modo di far 31 studiando la maniera di pensare anche alle frazioni.

In alcune nazioni, come si vede dalla foto, l'organizzazione telefonica è sviluppatissima e raggiunge anche i centri più piccoli e isolati.

La compilazione dell'elenco dei comuni di montagna

Precisazioni dell' On. Fanfani - Altro mezzo miliardo richiesto in attuazione della legge sui territori montani

In risposta ad una interrogazione riguardante l'esclusione di taluni Comuni poveri della montagna dall'elenco dei territori montani, il ministro Fanfani ha fatto sapere che l'elenco dei territori montani, già compilato dalla Commissione centrale, comprende soltanto i Comuni censuari che hanno le caratteristiche di reddito e di altitudine stabilite dal primo comma dell'art. 1 della relativa legge. (vedi numero scorso)

Le inclusioni facoltative, previste dall'ultimo comma del predetto articolo, saranno fatte ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con D. P. 16 novembre 1952 n. 1979. (Vedi pagg. 4 e 5 di questo numero)

L'elenco completo dei territori montani, di cui al terzo comma della legge n. 991, sarà compilato per la prima volta nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento su citato.

A quanto sopra, si deve aggiungere e chiarire che col 16 gennaio prossimo entreranno in vigore le norme integrative e di attuazione della legge 25 luglio 1952 (regolamento per la esecuzione della legge n. 991). Successivamente, potrà domandarsi l'inclusione, nell'elenco dei territori montani, dei Comuni censuari: questa però è di regola chiesta dai Comuni interessati.

I Comuni montani devono perciò fin d'ora preoccuparsene. La domanda deve essere inoltrata alla Commissione censuaria centrale, per il tramite dell'Ispettore dipartimentale delle foreste, competente per giurisdizione.

Onde porre quest'ultimo Ufficio in condizione di esattamente riferire, è necessario abbozzare una relazione nella quale siano indicate le caratteristiche economico-agrarie del territorio comunale e l'eventuale esistenza dei requisiti preferenziali ed inviare questi rilievi sollecitamente, dovendo i primi aggiornamenti essere fatti entro il 31 marzo 1954.

In una proposta di legge sottoscritta da 30 deputati di vari partiti, si richiama l'attenzione del ministro delle Finanze e del ministro dell'Agricoltura sopra il rilievo che il reddito agrario, così come è calcolato nelle tariffe d'estimo nei territori montani, innalza ingiustamente la valutazione del territorio di montagna e rappresenta perciò la ragione principale della esclusione di molti Comuni dell'elenco.

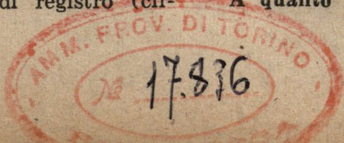
Si apprende intanto che il dott. Giraudo, segretario della Unione Nazionale tra i Comuni ed Enti Montani, ha prospettato al ministro per l'Agricoltura, on. Fanfani, la necessità di mettere a disposizione maggiori fondi per le concessione di contributi per opere di miglioramento previste dalla legge sui territori montani.

L'on. Fanfani ha accolto la richiesta assicurando che avrebbe senz'altro proposto di stanziare mezzo miliardo di lire da utilizzarsi per detto scopo, stornandolo dalle cifre destinate all'azienda forestale per l'acquisto di terre da rimboschire.

—ooo—

Prossima riunione del Comitato Naz. dell'UNCEM

Si riunirà nei prossimi giorni a Roma, nella sede dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.) in Via XX Settembre 9/g, il Comitato Nazionale dell'Unione stessa per stabilire le direttive del funzionamento dell'Ufficio Centrale e degli Uffici provinciali dell'Unione, ed inoltre per studiare, sulla base delle indicazioni date dal Convegno di Roma del 20 Novembre, i principi su cui dovrà fondarsi lo Statuto dell'Unione il cui progetto sarà presentanto all'approvazione del Congresso Nazionale.



Le attuali provvidenze in favore della piccola proprietà contadina

Come abbiamo annunciato sul numero scorso, la *Legge sulle provvidenze per la piccola proprietà contadina* del 24 febbraio 1948 n. 114, è stata recentemente prorogata per altri tre anni, a partire dal 20 marzo 1952.

Poichè la legge di proroga (11 dicembre 1952 n. 2362) reca anche alcune sostanziali varianti, invece di riportare integralmente il testo della legge originale, come avevamo promesso, riteniamo sia più semplice e comodo per i lettori, riferire soltanto gli articoli che interessano direttamente l'agricoltore così come risultano in seguito alle modifiche anzidette.

1) — Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel triennio decorrente dal 20 marzo 1952, sono soggette all'imposta normale di registro ridotta ad un decimo ed all'imposta fissa ipotecaria se si verifichino le seguenti condizioni:

a) che il compratore o l'anfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

b) che il compratore o [illegible] *rio di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;*

c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione culturale ed all'imponibile catastale;

d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

La disposizione della lettera d) non si applica quando la vendita riguardi piccoli appezzamenti inferiori alla superficie di un ettaro, alienati al fine di procedere alla formazione di minime unità culturali.

I benefici suddetti sono estesi agli atti di compravendita di case rustiche, anche se non situate sul fondo oggetto delle compravendite o delle anfiteusi di cui al primo comma, purchè destinate ad abitazione del compratore od anfiteuta considerato alle lettere a) e b) dello stesso comma, che provveda contestualmente all'acquisto di fondi per la formazione della piccola proprietà contadina.

L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio o, dove questo non esista, dall'Assessorato regionale all'agricoltura o foreste; quella di cui alle lettere b) e d) viene attestata mediante contestuale dichiarazione dell'acquirente o enfiteuta oppure con separata dichiarazione dell'acquirente, autenticata dal notaio, da presentarsi non oltre venti giorni dalla stipulazione dell'atto e con riferimento, per la sussistenza delle condizioni, al momento della stipulazione dell'atto stesso. Per quanto concerne la lettera c) una Commissione provinciale, costituita dall'Ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e da un tecnico agrario, nominato dal prefetto, determina, in relazione alla diversa destinazione colturale, entro quale limite di imponibile catastale si riscontri la idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina.

2) — Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell'Art. 3 n. 1 della Legge 5 Luglio 1928 n. 1760.

Per detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi il cui limite massimo è del 3%, sarà corrisposto per 30 anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.

3) — In pendenza degli accertamenti di cui alle lettere a) e c) del par. 1, gli acquirenti, gli enfiteuti e gli altri interessati possono presentare entro il termine di venti giorni dalla stipulazione dell'atto, in luogo delle relative attestazioni, un certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente in territorio, attestante la pendenza della istruttoria, e gli uffici finanziari applicheranno sulla scorta di tale documentazione i benefici fiscali di cui alla presente legge, salvo revisione in caso di decisione negativa sulla sussistenza dei requisiti suddetti.

4) — I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi cessano di avere vigore col cessare dell'anno agrario in corso o con la fine dell'anno successivo, se la vendita o la concessione enfiteutica non avvenga almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno agrario. Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di legge o di contratto.

5. — Chi, prima che siano trascorsi dieci anni dall'acquisto fatto a termini del presente decreto, alieni il fondo acquistato o cessi, senza giusta causa, dal coltivarlo direttamente, perde i benefici fiscali previsti. Inoltre decade dal diritto del concorso statale negli interessi sul mutuo ed è tenuto, solidalmente col compratore in caso di vendita, a restituirne l'importo allo Stato.

Nella decadenza dai benefici del presente decreto, incorre pure l'acquirente il quale abbia, con false dichiarazioni, con raggiri o false documentazioni circa i requisiti previsti dal primo articolo, tratto in inganno gli uffici competenti ad attestare la esistenza dei requisiti medesimi, e salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato. In tal caso, oltre alle imposte normali, è dovuta una sopratassa pari all'importo della imposta evasa.

La legge di proroga prevede inoltre che gli eventuali atti di compravendita effettuati tra il 20 marzo 1952 e la data di entrata in vigore della legge stessa (25 dicembre 1952), gli interessati possono ottenere, facendone debita richiesta entro il 25 Aprile 1953 agli uffici finanziari, la revisione della tassa di registro e gli eventuali rimborsi.

Ecco intanto l'elenco dei documenti che deve presentare chi vuol ottenere i benefici previsti dalla legge in oggetto:

1.) DOMANDA IN CARTA LIBERA rivolta all'Ispetto Agrario Provinciale con specificato il reddito dominicale dei terreni posseduti e la superficie dei medesimi.

2.) STATO DI FAMIGLIA.

3.) ATTO NOTORIO dal quale, oltre il resto risulti [illegible]**mente che il richiedente è coltivatore diretto e che la compraven**[illegible] **ne o l'arrotondamento della proprietà contadina ancora insufficiente per l'impiego della mano d'opera famigliare.**

Tutti i documenti vanno redatti in carta libera. Occorre notare che anche sull'atto legale di compavendita deve essere inclusa la clausola contestuale che la compravendita stessa è fatta per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

Va anche rilevato che è indispensabile che la domanda sia presentata prima della stipulazione dell'atto legale e ciò per poter fruire della notevole riduzione della tassa di registro prevista appunto dalla legge.

Un problema grave di facile soluzione

(continuaz. dalla 1.a pagina)

Non potrebbe detto limite, con una semplice Legge, anche di un solo articolo, essere portato a cifra più ragionevole e [illegible] attuali valori? Calcolando lo svilimento della moneta a 60 volte, detto limite potrebbe essere portato a Lire 300.000.

In questo modo tutti i trasferimenti inferiori a detta cifra (e cioè la massima parte dei traferimenti dei terreni di montagna) verrebbero a soggiacere all'imposta normale di registro del 3% e cioè beneficerebbero di una imposta del sette per cento inferiore dell'attuale, senza necessità di spendere in pratiche diverse. In questo modo anche il lavoro degli Uffici del Registro verrebbe ad essere di molto sveltito e semplificato.

Se poi si volessero ripristinare i tre scaglioni di un tempo e fare un'ulteriore facilitazione per gli atti piccolissimi si potrebbero fissare le imposte di registro così:

a) se il valore non supera le 50.000 lire: 1%;

b) se il valore supera le lire 50.000 e non le 300.000 lire: 3 per cento;

c) se il valore supera le lire 300.000: 10%, ferma restando la tassa di trascrizione al 2% e tutte le altre norme in materia.

Un precedente legislativo in favore della proposta sopra fatta si ha nella Legge 20 ottobre 1951 N. 1174 con la quale è stato elevato pure da L. 5000 a ben lire 50.000 il valore di cui al N. 23 dell'allegato C della Legge di Registro che prevede la registrazione gratuita per gli atti di permuta di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento della proprietà fondiaria, caso questo che in pratica è poco frequente.

Il correttivo sopra proposto, che potrebbe concretarsi in una legge analoga a quella citata, o di poco più lunga, porterebbe un immediato effettivo e sensibilissimo vantaggio per [illegible] liari a favore, particolarmente dei montanari.

dr. ENRICO - CAVALLO
Notaio

—oOo—

I contributi unificati dei territori montani

Con l'entrata in vigore della legge a favore dei territori montani, la Commissione Censuaria Centrale ha già stabilito quali sono i comuni ai quali detta legge in parola, sono da considerarsi esenti dai contributi unificati i terreni situati nei Comuni dichiarati montani, purchè si trovino ad un'altitudine superiore ai 700 metri.

L'esenzione compete all'incirca per il secondo semestre dell'anno 1952 e per le annate future. Non compete, invece, per il primo semestre del '52 e poichè in molti casi gli Uffici, in attesa della legge, avevano sospeso parzialmente la riscossione, dovranno ora fare i conteggi di conguaglio. In definitiva, quindi, per l'anno 1952, il contribuente dovrà pagare la metà del contributo che sarebbe stato applicabile per l'intero anno, dato che, come si è detto, la legge ha effetto solo per il secondo semestre.

—oOo—

Revoca concessione piscicoltura su un tratto del Rio Straluzzo (Cuneo)

La Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1952, n. 300, reca il Decreto Min. 23 ottobre 1952 che dispone:

«La concessione di piscicoltura nel rio Straluzzo, detto anche Rio Ressia o Bausan, nel tratto della strada comunale Frabosa Soprana-Corsaglia al confine territoriale tra i comuni di Frabosa Soprana e Frabosa Sottana, accordata al sig. Astegiano Morizio fu Giuseppe, residente a Mondovì, con il D. M. 29 ottobre 1939, è revocata.

Le acque predette si intendono restituite alla libera pesca».

—oOo—

Contro la processionaria del pino

Gli organi provinciali dell'agricoltura e i Centri di lotta antiparassitaria, hanno tempestivamente richiamato l'attenzione di tutti i proprietari e possessori di piante di pino sull'obbligatorietà della lotta contro la «processionaria» del pino (rughe) a norma del D.L 20-5-1936 e 12-2-1938 e dell'art. 38 delle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale.

E' necessario, quando non fosse stato fatto scrupolosamente, che si inizi subito la raccolta dei nidi durante le ore fredde del mattino, avendo cura che i nidi stessi non vengano soltanto staccati dalle piante e gettati a terra, ma che siano accuratamente depositati in una buca e bruciati, ovvero totaltra o su un terreno ben duro. mente schiacciati sopra una pie-

Il sistema di uccidere le larve con pressione è migliore, perchè non permette la sopravvivenza dei parassiti della processionaria.

La depressione economica in montagna

Tra le varie cause che portano l'economia montana a un livello molto basso, ha il suo forte peso la mancanza di istruzione nel montanaro, il quale, vivendo troppo isolatamente, non ha modo di usufruire dei vantaggi delle risultanze della tecnica agraria. La coltura dei pascoli e dei campi — l'allevamento del bestiame — la preparazione dei prodotti agricoli segue la norma della tradizione e dell'atavismo e quindi si può dire che tutta la vita economica della montagna basa essenzialmente sui pregiudizi. Per chi ha seguito con un certo interesse i successivi raduni qua e là sorti per i problemi della montagna, ha potuto farsi chiaro il concetto che il montanaro dovrebbe essere fortemente istruito con campi sperimentali, lezioni pratiche, corsi di economia montana nei tre capitali momenti della sua vita economica e cioè: pascolo - patrimonio zootecnico - prodotti lattiero-caseari.

Il pascolo dovrebbe essere tenuto con ogni cura e dovrebbe esser composto da erbe di speciali qualità foraggere, considerato che il foraggio è destinato a dare carne e latte. Quindi la tecnica agraria dovrebbe essere pronta a suggerire le qualità migliori e più adatte di sementi. Poi si deve avere una cura speciale per l'acqua e oltre a istituire un logico e razionale sistema di roggie adacquatrici, il montanaro dovrebbe pure prendere in considerazione l'irrigazione a pioggia. Con questo sistema si possono immettere elementi fertilizzanti e quindi si può ottenere il mezzo di avere un foraggio migliore per qualità e quantità.

Il patrimonio zootecnico dovrebbe essere meglio curato; ed essenzialmente il montanaro dovrebbe avere occhio nella scelta della qualità del bestiame. Dato che le spese generali non mutano per la cura in genere del bestiame, tanto vale scegliere qualità di maggiore reddito, perchè così vengono meglio compensate le fatiche della stalla. Inoltre, nel caso di bisogno, il montanaro dovrebbe essere sempre aiutato dalla Cassa rurale agraria per evitare il danno grave, che sempre però si verifica, e cioè quando il montanaro ha bisogno di contante, sacrifica la bovina migliore per la certezza dell'affare. Non considera però il danno che ne viene alla stalla la quale, priva del migliore suo elemento, va perdendo il credito.

Il trattamento del latte dovrebbe pure avere un giusto indirizzo per preparare opportunamente i prodotti lattiero-caseari e per saper utilizzare quanto più è possibile il latte. Sarebbe bene che in montagna si cessasse dall'abitudine di fare del *formaggio comunque sia, mentre ogni zona dovrebbe avere il suo formaggio tipo controllato da commissione apposita, per perfezionare sempre più il tipo secondo il gusto della clientela e dare così un maggiore compenso al prodotto.*

Queste considerazioni dovrebbero essere proposte in un raduno di montanari per renderli edotti delle necessità di una coltivazione più razionale e per renderli persuasi che se si vuol raggiungere un reddito sicuro, bisogna portare sul mercato prodotti che attirino l'attenzione della clientela e quindi tanto pel bestiame che per i prodotti lattiero-caseari bisogna essere in grado di prevalere sulla concorrenza.

Con queste direttive il bilancio privato del montanaro non può a meno di migliorare e apportare di conseguenza una vita più conveniente anche per la famiglia sua.

E. PERAZZOLI

Per migliorare il letame

In montagna non esistono che pochissime concimaie fatte in qualche modo per la conservazione del letame.

I piccoli proprietari di due o tre capi di bestiame e di poche pecore, hanno l'abitudine di collocare il letame a pochi metri di distanza dall'abitazione, contrariamente ad ogni norma igienica.

Il letame sotto l'acqua piovana, perde della sua bontà, ed il colaticcio, scorrendo un po' ovunque, va a concimare i terreni dei vicini sottostanti. Ma svariate sono le deficienze, unite a un certo disordine generale, riscontrabili, sebbene non dappertutto, nelle zone montane.

Per eliminare almeno in parte tali inconvenienti, gli agricoltori delle zone dichiarate di montagna, possono beneficiare della Legge 25 luglio 1952, n. 991, ampiamente riportata da questo giornale, la quale fra le altre opere rurali, prevede anche la costruzione di concimaie.

DIFESA DELLA STALLA dalla tubercolosi bovina

Che cosa deve fare l'agricoltore per risanare la sua stalla colpita da tubercolosi o per evitare che la sua stalla sana venga contaminata? E come può evitare l'eventuale contagio dei famigliari?

A questo importante quesito risponde un bravo veterinario trevisano, il dott. Serafini. Nel primo caso — scrive questi — l'agricoltore venderà o isolerà immediatamente gli animali malati seguendo le buone norme di medicina veterinaria cui bisognerà che si attenga scrupolosamente il boaro ogni qual volta si accorgerà che la sua bovina tossisce, ha febbre e mangia di malavoglia.

I vitelli che nascono da vacche malate saranno senz'altro allontanati dalla madre e allattati da una vacca sana o artificialmente, servendosi delle apposite farine lattee. Nel secondo caso e cioè se la stalla è sana e l'agricoltore ha necessità di acquistare nuovi bovini, non lo faccia se non dopo aver sottoposto gli animali a tutti i necessari accertamenti per mezzo del veterinario di fiducia.

In ogni caso le stalle devono essere ampie, ben aerate, pulite e nel caso di stalle a doppia fila, gli animali collocati groppa groppa e non faccia faccia; l'alimentazione soprattutto deve essere completa nei suoi elementi essenziali e costante tutto l'anno.

Gli animali nel loro rendimento, non devono essere sfruttati eccessivamente; non si leghino alla mangiatoia i vitelli appena nati ma si lascino liberi in un recinto all'aperto, estate e inverno. Così allevati i vitelli cresceranno sani e robusti.

Infine, due parole sulla ormai ritenuta deprecabile abitudine che hanno molte famiglie contadine di trascorrere, lavorando, le loro giornate nella stalla. L'aria che respirano è piena di veleni non solo, ma spesso anche di bacilli della tubercolosi che se respirati possono trasmettere la malattia agli adulti ma più facilmente ai bambini.

Altra avvertenza, naturalmente, è quella ben nota della sterilizzazione del latte prima del consumo attraverso la bollitura. Non basta raggiungere in questo il punto di ebolizione, la bollitura deve durare almeno due o tre minuti.

Il Segretario dell'UNCEM in Val di Vara

Domenica 11 Gennaio si sono riuniti a Carro, in provincia di La Spezia, Sindaci ed Amministratori dei Comuni di Carro, Sesta Godano, Varese Ligure e Signano.

Alla riunione hanno partecipato anche altre personalità della zona tra cui un Assessore dell'Amministrazione Provinciale. Il dott. Giraudo, Segretario Generale dell'Unione Nazionale fra Comuni ed Enti montani, ha illustrato ai convenuti l'esigenza di realizzare una efficiente organizzazione dei comuni montani sul piano nazionale e provinciale per un'efficace tutela degli interessi della gente di montagna.

Lo stesso Segretario dell'U. N.C.E.M. ha inoltre rilevato la importanza di raggiungere, là dove è possibile, anche una organizzazione specifica di valle rivolta a stabilire un piano concreto di opere da realizzare per la valorizzazione di tutto un settore montano. Tale organizzazione di vallate, che conta già esempi autorevoli nelle zone alpine del Piemonte, per generale consenso dei Sindaci intervenuti a Carro avrà, nel Consiglio dell'Alta Val di Vara la prima realizzazione.

Il dott. Giraudo si è quindi compiaciuto con i Sindaci presenti per l'impostazione intrapresa di costituire un Consiglio di Valle per l'Alta Val di Vara.

Alla relazione del dott. Giraudo è seguita un'ampia discussione conclusasi infine con la costituzione di tale Consiglio.

Per la massaia

STRUDEL

Beh, care massaie, come è riuscito il monte bianco?

Mi sembra di vedervi contente e soddisfatte e quasi sepolte dalla montagna di elogi che vi avrà procurato e, siccome certe buone cose mantengono l'umor gaio in famiglia, continuiamo anche questa volta ad addolcire i nostri cari senza provocare vuoti nel nostro borsellino che, in questi giorni, ha già subito troppe scosse. E' un dolce, quello che sto per insegnarvi, molto semplice, anche se il nome è un po' difficile, e si fa con questi ingredienti:

farina gr. 300
uova intere 2
mele renette gr. 500
zucchero gr. 300
burro gr. 100
noci gr. 100
uvetta gr. 50
marsala 1 bicchierino
cannella in polvere

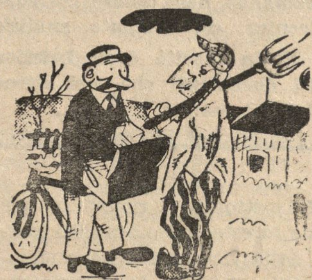
Mettete sulla tavola di cucina la farina, fatele ana fossetta nel mezzo e rompetevi dentro le uova, aggiungete un pizzico di sale, un cucchiaio di zucchero, qualche cucchiaio di olio e, se necessario, un pochino di acqua. Impastate e lavorate bene e a lungo la pasta che dovrà risultare liscia e morbida e non attaccarsi alle dita. Ora formate con la pasta una pagnottella, infarinatela bene, avvolgetela in un tovagliolo e lasciatela riposare.

Intanto sbucciate e togliete i torsoli alle mele, rompete e tritate le noci e mettete il burro in un pentolino sull'angolo della stufa perchè possa liquefarsi. Per fare questo lavoro impiegherete circa un quarto d'ora, dopo di che potrete incominciare a stendere la pasta.

Vi raccomando ora, di usare tutta la vostra attenzione e tutta la vostra maestria perchè il foglio di pasta vi riesca il più grande e il più sottile possibile, tanto sottile da sembrare carta velina. Ricordatevi che la condizione essenziale per la buona riuscita del dolce è proprio questa: che la pasta sia sottilissima. Arrivate a questo punto, coprite tutto il vostro foglio di pasta con fette di mela anch'esse sottilissime, cospargetele con lo zucchero, con un poco di cannella in polvere, con le noci tritate, l'uvetta e il marsala. Da ultimo versate su tutto il burro fuso e arrotolate pian piano la pasta così da ottenere un grosso salsicciotto. Schiacciate ora questo salsicciotto alle due estremità per rinchiudere bene il ripieno ed impedirgli di uscire. Posatelo su una teglia imburrata dandogli una forma attorcigliata. Lucidatelo con burro fuso e mettetelo al forno di medio calore per circa un'ora.

E' un dolce che potete servire tanto caldo che freddo e, se volete fare una cosa proprio seiccosa, appena tolto dal forno, inzuccheratelo e versatevi sopra qualche cucchiaiata di rhum. Ora accendete un fiammifero e avvicinate la fiamma allo strudel. L'alcool contenuto nel rhum prenderà fuoco e voi potrete fare il vostro ingresso trionfale reggendo lo strudel avvolto in una fiamma azzurrognola che farà rimanere a bocca aperta i vostri bambini e... perchè no? forse anche i loro Papà.

ZIA TERESA



— Questa è una lettera aerea.
— Non raccontar frottole. Ho visto perfettamente che sei arrivato in bicicletta.

Regolamento per l'applicazione della legge

Mentre in altra parte del giornale continuiamo la pubblicazione integrale della Legge 25 luglio 1952, n. 991 che prevede provvedimenti in favore dei territori montani, riportiamo di seguito gli articoli che più interessano del regolamento per l'esecuzione della Legge stessa, regolamento che è stato approvato dal Presidente della Repubblica con suo Decreto del 16 novembre 1952, n. 1979, ed è apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1952, n. 291. Ciò al fine di portare a conoscenza di tutti, Enti e privati, la procedura da seguire per beneficiare delle provvidenze previste dalla Legge.

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI TERRITORI MONTANI

Art. 1.

L'elenco dei territori montani, di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 dovrà essere compilato per la prima volta nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Gli aggiornamenti dell'elenco suddetto saranno fatti annualmente entro il 31 marzo, a partire dal 1954.

Il provvedimento che dispone l'inclusione nell'elenco dei territori montani è notificato al Comune od ai Comuni interessati entro quindici giorni dalla data della sua emanazione.

Art. 2.

L'inclusione nell'elenco dei territori montani dei Comuni censuari di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge è di regola richiesta dai Comuni interessati. La domanda dovrà essere inoltrata alla Commissione censuaria centrale per il tramite dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per giurisdizione, il quale correderà la domanda stessa di una relazione da cui risultino dettagliatamente le caratteristiche economico-agrarie del territorio comunale al quale la domanda medesima si riferisce, nonchè l'eventuale esistenza dei requisiti preferenziali di cui all'ultima parte del citato comma.

DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI

Mutui di miglioramento e per l'artigianato montano

Art. 3.

Ai mutui previsti dall'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono applicabili le norme regolatrici del credito fondiario e di miglioramento agrario, nonchè quelle che disciplinano il finanziamento delle opere di bonifica integrale, in quanto non contrastino con la legge anzidetta e col presente regolamento.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge, sono considerati:

COLTIVATORI DIRETTI — coloro che coltivano i fondi personalmente insieme a membri della propria famiglia e che di norma, non impiegano mano d'opera salariata;

MEDI PROPRIETARI — coloro che posseggono fondi della superficie non superiore ai 200 ettari con un reddito dominicale imponibile complessivo, determinato a norma del regio decreto 4 aprile 1939, n. 580, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del regio decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superiore a L. 36.000;

PICCOLI PROPRIETARI — coloro che posseggono fondi della superficie fino a 60 ettari con un reddito dominicale imponibile complessivo determinato a norma del regio decreto 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e maggiorato del coefficiente 12, ai sensi del regio decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superiore a lire 12.000.

MEDI ALLEVATORI — coloro che posseggono non più di 15 capi grossi di bestiame ovvero non più di 90 capi minuti (esclusi gli animali da cortile);

PICCOLI ALLEVATORI — coloro che posseggono fino a 5 capi grossi di bestiame, ovvero fino a 30 capi minuti.

Nel caso che l'allevatore possegga insieme capi di bestiame grossi e minuti, gli anzidetti limiti sono determinati considerando equivalente ad un capo grosso sei capi minuti.

ARTIGIANI — sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate con le procedure previste dal decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1586, anche se organizzate in forma cooperativa.

I mutui possono concedersi anche alle associazioni, nonchè a consorzi costituiti tra elementi delle dette categorie.

Art. 7.

Chi voglia ottenere i mutui per gli scopi indicati dall'art. 2 della legge, deve inoltrare all'ispettorato ripartimentale delle foreste una domanda dalla quale risulti:

a) il nome, la paternità e il domicilio del richiedente: e se trattasi di imprenditori associati la denominazione e la natura dell'associazione, con l'indicazione del titolo che conferisce la legale rappresentanza al firmatario della domanda;

b) il titolo in base al quale il richiedente conduce la azienda o possiede l'immobile, con riferimento agli atti che lo comprovino;

c) la località nella quale trovasi l'azienda, e nel caso di azienda agricola, anche la denominazione, l'estensione, i confini e le principali colture arboree ed erbacee, nonchè la estensione ed il reddito di tutti i terreni di proprietà o in godimento del richiedente;

d) le garanzie offerte;

e) il nome e la paternità dei garanti;

f) lo scopo per cui si richiede il mutuo;

g) il termine entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare ed a compiere le opere e ad affettuare gli acquisti progettati;

h) l'istituto di credito al quale desidera sia trasmessa la sua domanda debitamente istruita.

Nella domanda devono essere indicati, il numero, la specie, il prezzo unitario e le altre caratteristiche essenziali delle cose da acquistare con la somma richiesta in mutuo; la specie la misura e il costo delle opere da eseguire.

Quando il mutuo sia richiesto per l'esecuzione di opere, la domanda deve essere corredata dal relativo progetto o piano tecnico, col computo analitico delle spesa prevista.

E' in facoltà degli Ispettorati chiedere in ogni caso gli altri documenti che essi ritenessero necessari per la istruzione della domanda.

Art. 8.

L'Ispettorato ripartimentale delle foreste, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, riconosciuta la convenienza delle opere e degli acquisti progettati, anche in relazione ai fini di interesse generale, ed accertato che il richiedente non abbia ottenuto dallo Stato per il medesimo scopo contributi in capitale o concorsi nel pagamento di interessi, trasmette all'istituto indicato dal richiedente la domanda debitamente istruita, con gli allegati e con il nulla osta alla concessione del mutuo nella misura ritenuta ammissibile, altrimenti non dà corso alla domanda, informandone il richiedente.

Gli istituti, nell'esame delle domande ed ai fini dell'apprezzamento delle garanzie, terranno presente anche la maggiore capacità produttiva conseguibile dal fondo o dalla azienda artigiana a seguito dei miglioramenti da effettuare col ricavato del mutuo.

Dell'accettazione o del rigetto della domanda gli istituti debbono dare comunicazione al richiedente, all'Ispettorato competente e al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Art. 9.

Le anticipazioni di cui all'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991, saranno versate in appositi conti correnti infruttiferi, vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale a favore dei singoli istituti di credito agrario interessati.

Entro i limiti di ogni anticipazione, i prelevamenti da parte degli istituti saranno effettuati, in correlazione a ciascun mutuo, secondo importi corrispondenti alle singole somministrazioni da erogare a favore del mutuatario.

I prelevamenti saranno disposti in seguito ad apposite richieste degli istituti, vistate dai competenti ispettori ripartimentali delle foreste.

Per i mutui concernenti opere o lavori, la prima delle somministrazioni al mutuatario, fino al 40 per cento della somma mutuata, dovrà essere effettuata non appena perfezionato il contratto di mutuo; la seconda, il cui importo non potrà superare il 25 per cento della somma mutuata, avrà luogo in base a stati di avanzamento dei lavori accertati veri dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste. La somministrazione del rimanente 35 per cento a saldo avrà luogo in base alle risultanze del collaudo delle opere semprechè il beneficiario dimostri di avere investito nelle opere finanziate la quota di un quinto del loro costo non coperta dal mutuo. Il collaudo sarà eseguito dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Per i mutui concernenti semplici forniture, la somministrazione verrà effettuata dietro presentazione delle fatture relative alle forniture stesse, debitamente quietanzate, ovvero contestualmente all'acquisto; in tal caso l'istituto procederà alla somministrazione della somma mutuata direttamente al fornitore.

Nel caso in cui la spesa risultante dal collaudo, ovvero l'importo effettivo della fornitura, sia inferiore alla somma a suo tempo ritenuta ammissibile ai fini della determinazione dell'importo del mutuo, il mutuo stesso verrà proporzionalmente ridotto, onde riportarlo ad ammontare non superiore ai quattro quinti della spesa accertata.

Art. 10.

I singoli mutui entreranno in ammortamento col 1 dicembre dell'esercizio finanziario dello Stato successivo a quello in cui è avvenuta la somministrazione dell'ultima quota di mutuo, ovvero dell'unica erogazione, nel caso di mutuo a somministrazione non frazionata.

L'ammortamento dei mutui avrà luogo in trenta quote annuali posticipate, costanti, ciascuna pari al 4 per cento del capitale mutuato, comprensiva di rata capitale e di rata interessi.

Oltre al pagamento delle dette quote di ammortamento, nessun altro onere potrà essere fatto gravare sul mutuatario ad eccezione delle spese di contratto ivi comprese quelle preliminari e complementari.

Per il periodo di preammortamento il mutuatario è tenuto a corrispondere all'istituto mutuante l'interesse semplice posticipato in ragione dell'1,20 per cento annuo sulla somma man mano riscossa.

Art. 11.

Nel caso in cui il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovrà restituire all'istituto lo importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati, al saggio dell'1,20 per cento.

Qualora il mutuatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo durante il periodo di ammortamento, dovrà rimborsare il residuo debito capitale risultante a suo carico alla data del riscatto.

Art. 12.

Le opere per le quali è stato richiesto il mutuo devono essere ultimate entro un anno dalla somministrazione della prima quota del mutuo.

Il concessionario del mutuo che non abbia compiuto le opere nel termine previsto, eventualmente prorogato su conforme parere dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste decade dal beneficio della rateizzazione trentennale di cui al primo comma dell'art. 2 della legge, ed è considerato in mora per l'importo non ancora restituito. La maggiore misura degli interessi legali dovuti su tale importo rispetto a quella fissata dalla legge sarà restituita allo Stato con la modalità di cui al successivo art. 13.

Sussidi e concorsi dello Stato per opere di miglioramento

Art. 17

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 della Legge, corredate del progetto o piano tecnico e del relativo computo metrico estimativo, sono ricevute dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, che le istruiscono.

Le concessioni di contributo relative ad opere di importo fino a 10 milioni, sono disposte dal capo dell'Ispettorato ripartimentale entro quindici giorni dalla recezione della domanda.

Quelle relative ad opere di

in favore dei territori montani (Legge 25 luglio 1952 n.991)

importo superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni, sono disposte dal capo dell'Ispettorato regionale entro quindici giorni dalla recezione della domanda col parere dell'Ispettorato ripartimentale.

Quelle afferenti ad opere di importo superiore ai 30 milioni, son disposte dal Ministero dell'agricoltura e foreste entro un mese dalla recezione delle domande debitamente istruite da parte dell'Ispettorato ripartimentale.

Art. 18.

Il contributo è liquidato dall'autorità competente a concederle, la quale provvede pure al collaudo delle opere. Quando il contributo è concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste questi provvede al collaudo per mezzo di funzionari dell'Amministrazione centrale o dell'Ispettorato regionale forestale.

Il contributo liquidabile in sede di collaudo non può superare l'importo di quello determinato in base al preventivo restando l'eccedenza a carico dell'interessato.

Sui contributi concessi possono essere liquidati acconti in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ispettorato competente: lo importo degli acconti non può superare il 90 per cento del contributo concesso.

Art. 20

Il concessionario del contributo, che intenda valersi della facoltà concessagli dall'art. 3, ultimo comma, della legge, deve farne domanda al capo dello Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Il contributo verrà liquidato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo collaudo delle opere da parte dell'Ispettorato competente, e corrisposto all'istituto mutuante, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 21

Nel decreto Ministeriale per la concessione di studi e ricerche di cui all'art. 5 della legge, deve essere precisato che qualora al compimento degli studi e ricerche non subentri l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza statale, il 50 per cento della somma anticipata dovrà essere restituita allo Stato dal concessionario, e deve indicarsi il numero di annualità, non superiore a dieci, in cui il pagamento deve essere ripartito.

Tali annualità saranno da calcolare al tasso legale di interesse vigente all'atto della emanazione del decreto Ministeriale di concessione.

Il versamento della annualità deve effettuarsi presso la Tesoreria provinciale con imputazione al capitolo di entrata n. 259 nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1952-53 e corrispondenti degli esercizi successivi; entrate diverse per recupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte straordinaria del bilancio.

DEGLI ENTI PER LA DIFESA MONTANA

Capo I

Costituzione obbligatoria delle aziende speciali e dei consorzi per la gestione dei beni agro-pastorali degli enti pubblici.

Art. 22.

La costituzione di ufficio delle aziende speciali e dei consorzi, di cui all'art. 9 della legge, può essere disposta, quando sia riuscito vano l'invito rivolto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a procedere alla costituzione volontaria entro un dato termine.

Nel caso di costituzione obbligatoria, ove gli enti interessati non provvedano nel termine stabilito, col decreto Ministeriale di costituzione, alla formazione dei normali organi previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un commissario per l'amministrazione dell'azienda o del consorzio, nonchè per la gestione tecnica, scegliendolo con preferenza tra le persone aventi i requisiti di cui all'art. 159 del regio decreto citato.

Capo II

Costituzione dei consorzi di prevenzione

Art. 23.

L'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica per la costituzione dei consorzi di prevenzione, di cui all'art. 10 della legge, è preceduta dalla pubblicazione di un elenco delle proprietà che dovranno partecipare al consorzio, di una topografia del territorio consorziale nonchè delle norme statutarie che dovranno regolare la organizzazione e il funzionamento del consorzio.

Durante la pubblicazione, da eseguirsi per quindici giorni consecutivi presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura, nonchè presso l'albo pretorio dei Comuni o del Comune interessato, e con le altre forme che saranno eventualmente fissate, caso per caso, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli interessati hanno facoltà di presentare reclami ed opposizioni sui quali decide il Presidente della Repubblica con lo stesso provvedimento che costituisce il consorzio.

DELLA BONIFICA MONTANA

Capo I

Pubblicazione del piano generale di bonifica montana

Art. 24.

La pubblicazione del piano generale, di cui all'art. 17 della legge, è ordinata dal Ministero o, in sua vece, dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste.

La relativa ordinanza sarà affissa all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte nel comprensorio, e sarà inserita per estratto, in uno o più giornali quotidiani scelti fra quelli maggiormente diffusi nella zona, a giudizio dell'autorità che dispone la pubblicazione.

Gli atti vengono depositati presso l'Ispettorato ripartimentale delle foreste della Provincia ove ricade la maggior parte del territorio, e nella ordinanza sarà stabilita la durata del deposito e l'inizio di esso.

Durante il periodo di deposito degli atti e nei sessanta giorni immediatamente successivi, gli interessati possono presentare i loro reclami ed opposizioni.

Quando il piano contenga anche la delimitazione di zone da assoggettare a vincoli forestali, ovvero da liberare dal vincolo, oltre alla detta pubblicità, sarà provveduto per un periodo di quindici giorni, all'affissione del testo del decreto di approvazione nell'albo pretorio dei Comuni, nella cui circoscrizione ricadono i terreni da vincolare o già vincolati.

Capo II

Opere private di interesse comune

Art. 25.

Nei comprensori di bonifica montana, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dello art. 18 della legge, i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi previsti dall'art. 3 della legge, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità del piano generale di bonifica e nei termini fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'uopo i proprietari nei prescritti termini, presentare all'Ispettorato ripartimentale delle foreste i piani di modifica dell'ordinamento produttivo, in relazione a quanto stabilito nel piano generale di bonifica, con il progetto delle opere fondiarie occorrenti, e fornire la dimostrazione di avere i mezzi finanziari per l'attuazione del piano stesso nel termine stabilito.

L'Ispettorato ripartimentale delle foreste approva il piano e prescrive le opportune modificazioni.

Contro le determinazioni dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste è dato ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei trenta giorni successivi alla data di comunicazione.

Art. 26.

In caso di inosservanza dei termini prescritti a norma dell'art. 18 della legge per l'esecuzione delle opere di competenza privata, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste ne dà comunicazione al Ministero e al consorzio di bonifica montana informando delle ragioni del mancato adempimento.

Se l'inosservanza non dipende da difetto di disponibilità finanziarie e da impossibilità di attingere al credito in misura sufficiente, il Ministero della agricoltura e delle foreste può obbligare il consorzio ad eseguire i lavori a spese del proprietario. Qualora questi non fornisca i mezzi necessari il consorzio può provvedervi col credito, in luogo e per conto del proprietario interessato.

Se l'esecuzione delle opere importi la necessità del possesso del fondo, il consorzio procede all'occupazione previa compilazione di concerto con l'interessato dello stato di consistenza, e determina con l'interessato stesso l'indennità da corrispondergli durante l'occupazione.

Ultimate le opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede, su proposta del consorzio, alla liquidazione delle somme che il proprietario del fondo migliorato è tenuto a rimborsare al consorzio, tenendo conto dei sussidi corrisposti dallo Stato e determinando il tempo e le modalità del pagamento.

Se il proprietario inadempiente opponga difficoltà o crei ostacoli alla sostituzione del consorzio, ovvero l'inadempimento risulti dovuto a cause finanziarie non rimovibili con lo intervento del consorzio, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre l'espropriazione totale o parziale del fondo a favore del consorzio di bonifica montana, che ne faccia richiesta o, in mancanza di altro ente che si impegni ad attuare il piano, offrendo adeguate garanzie.

Capo III

Della esecuzione delle opere di sistemazione montana e della concessione dei lavori di competenza statale

Art. 27

Nel decreto Ministeriale di concessione delle opere di competenza statale devono essere determinate le modalità che il concessionario è tenuto ad osservare per l'esecuzione delle opere stesse e per l'adempimento degli altri suoi obblighi.

Il contributo dello Stato e le quote a carico degli interessati, determinati in base al preventivo, vengono liquidati in ragione del costo effettivo delle opere tenuto conto delle utilità economiche eventualmente derivate dal temporaneo possesso del fondo.

Art. 28.

All'occupazione dei terreni di cui all'art. 26 della legge si fa luogo con le norme di cui allo art. 63, del decreto legislativo 16 maggio 1926, n. 1126.

Qualora siano posti ostacoli alla occupazione del fondo lo Ispettorato ripartimentale delle foreste può disporre la esecuzione in via amministrativa del provvedimento, con l'impiego, alla occorrenza, della forza pubblica.

Durante l'occupazione viene corrisposta al proprietario tenendone conto nel computo delle eventuali quote di spesa a suo carico, una indennità corrispondente al reddito dominicale riferito al momento della occupazione.

Al momento della riconsegna del fondo si liquida l'importo della somma che il proprietario è tenuto a rimborsare al concessionario, anche per le scorte ed attrezzature che sia occorso acquistare per l'incremento della produttività del fondo. A tal fine si tiene conto, per le scorte e gli attrezzi, del loro valore al momento della riconsegna. Il proprietario non è però tenuto a ricevere quelle scorte ed attrezzature che non siano necessarie alla normale conduzione del fondo.

In relazione alle condizioni economiche del debitore, è consentito il rimborso rateale frazionato per un tempo non eccedente i venti anni, con la prestazione di idonee granzie.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 29.

Si intendono direttamente interessati alla sistemazione dei comprensori di bonifica montana gli enti pubblici o le associazioni già esistenti, che siano proprietari di beni situati nel comprensorio od abbiano tra i loro fini istituzionali di concorrere al riassetto fisico ed economico della montagna.

Art. 30.

Le comunioni familiari, di cui all'art. 34 della legge, conservano la loro autonomia per il godimento, l'amministrazione e la organizzazione dei loro beni agro-silvo-pastorali, appresi per laudo.

Art. 34.

Allo scopo di far conoscere la politica ed i provvedimenti a favore della montagna, di divulgare i problemi montani e di esaltare le virtù dei montanari, ogni anno, nella seconda domenica di luglio, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà fatta svolgere la Festa Nazionale della Montagna, in tre località diverse da scegliersi, una per le regioni settentrionali, una per le regioni centrali ed una per le regioni meridionali.

Nelle due domeniche precedenti la festa sarà celebrata nelle singole Provincie e nei Comuni.

E' STATO COSTITUITO il Comitato interministeriale per la bachicoltura e la industria della seta. Sono stati chiamati a farne parte il prof. Guido De Marzi, in rappresentanza del Ministero dell'Agricoltura, il dr. Aldo Silvestri per il Ministero dell'Industria e l'ing. Mario Pantaleo per quello dell'Istruzione. Ne fanno parte inoltre numerosi esperti del settore.

NOTIZIE PER L'EMIGRANTE

da «Gli emigranti nel mondo»

COSTO DELLA VITA E GUADAGNI DEI MINATORI ITALIANI IN BELGIO

Il Belgio è uno dei Paesi più prosperi dell'Europa; lavora molto ed esporta moltissimo, eppure ha da parecchi anni un numero di disoccupati che si agira sui 300 mila, fra uomini e donne. Il sussidio di disoccupazione è molto forte, il che fa sì che decine di migliaia di senza lavoro non si diano la briga di spostarsi dal loro villaggio per trovare un sicuro lavoro a forse cinquanta chilometri di distanza.

Fra l'altro i belgi son poco propensi a lavorare nelle miniere di carbone; tale lavoro faticoso era stato assunto nell'immediato dopoguerra da molte migliaia di tedeschi prigionieri di guerra e da «displaced persons». Rimpatriati i tedeschi e partiti molti dei «D. P.», restarono polacchi, baltici e altri stranieri, ed arrivarono circa centomila italiani.

La vita degli italiani non è tutta colorata di rosa; il lavoro è duro, soprattutto per i meridionali abituati a lavorare sotto il sole e non nel buio, a mille metri sotto terra, trovando spesso all'uscita il cielo brumoso, la pioggia dirotta o la neve.

Gli alloggi sono spesso baracche di legno nelle vicinanze della miniera; il vitto è trovato soddisfacente solo là dove vi sono cuochi italiani o dove le mogli, venute dall'Italia, cucinano per i mariti, per i cognati e magari per una squadra intera.

Ma ogni svantaggio viene temperato dalla paga alta e dalle misure di previsione sociale, altrettanto generose.

Le condizioni di lavoro sono esposte con una chiarezza che le mette alla portata di tutti, in un foglietto che la «Missione di reclutamento della manodopera italiana della Federazione Carbonifera Belga» distribuisce largamente in ogni regione italiana e che serve da richiamo all'Eldorado nero. Non possiamo riprodurlo qui per esteso, con le cifre allineate in lunghe colonne in franchi belgi ed in lire italiane; ci limiteremo a citarne alcune, scelte fra le più significative:

Il salario giornaliero va da 2.451 lire a 3.949, secondo le categorie, per i minatori adulti. Su tali importi vi sono le trattenute dell'8% per le assicurazioni sociali e quelle per la «tassa professionale», che varia da zero al 7,4%, secondo il salario e la composizione della famiglia.

Gli assegni familiari vengono dati per i figli al disotto dei 14 anni, sia che questi si trovino nel Belgio, sia in Italia, e sono molto forti, perchè vanno da 3.938 lire al mese per un figlio, sino a 71.940 per 10 figli. Per i figli che nascono nel Belgio v'è inoltre un «premio di natalità» di 22.500 lire per il primo figlio e di L. 11.250 per gli altri.

Ogni minatore ha diritto a 6 giorni di ferie all'anno, che vengono pagati con salario doppio; per i più assidui al lavoro vi sono 12 giorni di «ferie complementari». Ogni anno vi sono poi 10 giorni di festa pagati a salario normale; si arriva quindi ad un totale di 34 giornate di salario, pagate senza che il minatore lavori. Vengono pagate anche le giornate di assenza per matrimonio, nascite, morti in famiglia. Ogni famiglia riceve gratuitamente 4.200 chili di carbone all'anno. Ogni minatore riceve per sè e la famiglia 30 biglietti ferroviari gratuiti, valevoli per l'intera rete ferroviaria belga, per godersi le ferie. Per gli infortuni sul lavoro o sul cammino per recarsi al lavoro, le indennità sono considerevoli: per il caso di morte variano secondo la composizione della famiglia ed il salario percepito: per esempio, se un minatore lascia la vedova e due bambini, essa otterrà, vita natural durante, una pensione annua di L. 450 mila e per ogni bambino una di 225.000 all'anno sino al compimento del 18° anno di quest'ultimo. In caso d'invalidità permanente la pensione arriva a 416.250 lire all'anno per tutta la vita.

Se un minatore arriva all'età di 55 anni con almeno 20 anni di servizio, ha diritto alla pensione, pagabile in Italia, di 200-300.000 lire all'anno; se ha 30 anni di servizio, arriva a 276-416.000 lire.

E quanto spende? Il prezzo del vitto e dell'alloggio nella «cantina» della miniera è al massimo di 55 franchi al giorno, pari a lire 688.

Se vive con la famiglia (per il cui viaggio vengono accordati notevoli contributi) e si rifornisce di viveri sul mercato, ecco i prezzi che dovrà press'a poco pagare per i generi alimentari più comuni (tolti da un Bollettino della Confederazione Generale Belga del Lavoro): pane 86 lire il kg., maccheroni 276, latte 72, formaggio 575, burro 1053, strutto 380, lardo 530, olio 435, zucchero 168, riso 154, patate 26, bollito manzo 510, maiale 1030, caffè 1300, birra 44. Per articoli di consumo: scarpe 4275, camicia 2000, cappello 3200, berretto 1235, tabacco da pipa 1940, sapone 120.

Risulta quindi che, sia i generi alimentari che gli altri, costano, in genere, meno che in Italia. Se il minatore ha la famiglia in Italia, può inviarle ogni mese tanto quanto avrà risparmiato, somma che, data la proverbiale sobrietà dei nostri lavoratori, è spesso assai rilevante.

L'AUMENTO DELLE PENSIONI PER I MINATORI IN FRANCIA

Il giorno 12 dicembre 1952 la Assemblea Nazionale francese ha approvato un progetto di legge con il quale le pensioni dei minatori vengono aumentate del 10%.

I quesiti dei lettori

Il sig. Martino G. Battista da Sampeyre (Boeri) ci scrive per segnalarci lo stato di disagio in cui si trovano i piccoli agricoltori della zona in dipendenza della mancanza di acqua di irrigazione provocata dalla costruzione di un canale per la forza motrice costruito dalla Società erogatrice di energia elettrica CIELI.

«La ditta CIELI — scrive il sig. Martino — col canale per la forza elettrica ha privato tutto il vallone di S. Anna dell'acqua irrigatoria, e anche le fontane sono sovente senza. Nonostante tutti gli appelli da noi rivolti, siamo sempre nella stessa situazione. Anche la strada nuova Sampeyre-Colle Elvo è stata privata di molto terreno, ma finora non abbiamo avuto alcun indennizzo. Non mi rifiuto di pagare le tasse, ma bisogna capire che all'altezza di 1500 metri, esse sono molto elevate».

Caro sig. Martino, casi come quello da lei segnalato sono all'ordine del giorno ovunque. E' l'eterna vicenda dell'elefante che trae dal proprio tonnellaggio il diritto di fregarsene della povera e piccola formica.

Cosa vuole, in genere le società per l'energia elettrica sono cose così grosse e così piene d'importanza e i montanari sono così piccoli e insignificanti che, nonostante il progresso sociale e tutte quelle altre belle cose del genere, quando capita che nascano contestazioni tra le due parti, finisce quasi sempre col prevalere quella tal legge secondo la quale ha sempre ragione il più forte.

Non conoscendo tuttavia con precisione gli estremi del caso segnalato, non possiamo evidentemente esprimere nessun giudizio in proposito; però sarebbe opportuno che tutti voi danneggiati, direttamente o a mezzo della vostra associazione di categoria (Ass. Coltivatori Diretti), se l'avete, faceste presente la questione al vostro Prefetto provocando il suo sollecito interessamento.

In questi casi il Prefetto incarica il Genio Civile di compiere le opportune indagini e poi prende i provvedimenti necessari.

Questo è il nostro consiglio. Ci tenga però informati di come procederà la questione per l'eventualità che si renda necessario, da parte nostra, dare segnalazione del fatto anche alle superiori autorità competenti.

NOVITÀ E CURIOSITÀ

LE VARIAZIONI METEREOLOGICHE E LA PERCEZIONE DEL POLLAME

Interessanti quanto curiose notizie circa la sensibilità del pollame alle condizioni atmosferiche ci offre «Missouri Ruralist» in uno studio sull'argomento. Gli antichi annettevano grande importanza all'aiuto che fornivano loro i volatili domestici sulla variabilità delle condizioni del tempo. Sintomi precisi, infatti, se l'indomani sarebbe piovuto o avrebbe brillato il sole, venivano così percepiti:

1) Pioggia in vista se le galline cantano prima del tramonto.

2) Se le galline vanno a razzolare sotto la pioggia questa durerà certamente tutta la giornata.

3) Quando le galline abbandonano i posatoi durante la notte, la pioggia è vicina.

4) E' prossima la schiarita allorchè le galline si posano in alto per spennacchiarsi.

5) Si dice che prima della pioggia il gallo sbatte le ali in maniera insolita, mentre la gallina razzola nella polvere e sembra inquieta.

6) Se l'oca cammina verso est e vola verso ovest aspettatevi il caldo.

7) Se i polli vanno a dormire uniti in gruppo è perchè si alzeranno con la testa bagnata.

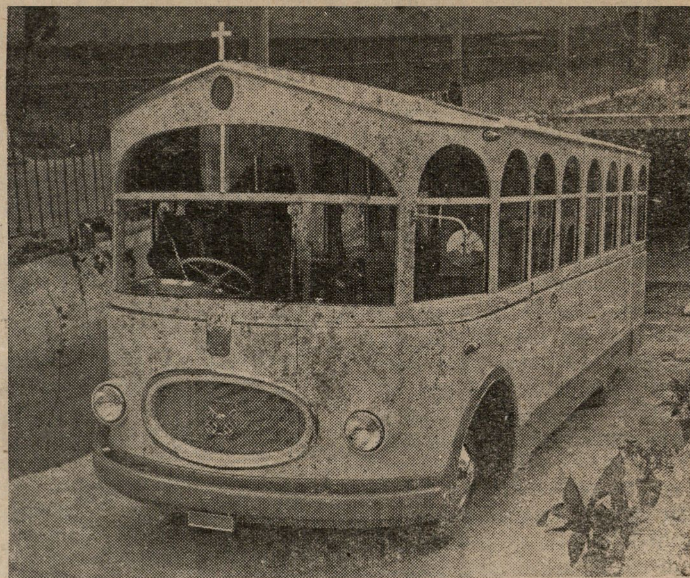
8) I tacchini che si posano sfacenti; ma pensiamo che, procedendo su questa via, è da sugli alberi e si rifiutano di scendere sentono la neve.

L'AEROPLANO IN AGRICOLTURA

Dopo tanto aver letto delle prove sempre più veloci di nuovi aerei, i quali hanno superato di gran lunga la velocità del suono e in alcuni casi, sembra, perfino raddoppiata, con un senso di sollievo si apprende che è stato costruito un aereoplano appositamente per il volo lento. Trattasi di un aereo detto «Ag-1» (Ag: significa agricoltura) il quale è destinato esclusivamente ad alcuni lavori dei campi, per esempio alla diffusione degli insetticidi; perciò deve volare lento (sul sessanta-settanta chilometri l'ora) deve poter decollare e atterrare in breve spazio e su terreno grezzo, deve poter girare entro breve spazio e portare un moderato carico: ha autonomia di volo per tre ore.

L'ETICHETTA DELLA «VERITA'» NELLA VENDITA DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

In Francia, con decreto del ministro delle Finanze e Affari economici, pubblicato sul «Journal Officiel», è stato disposto l'obbligo da parte del dettagliante di esporre sui prodotti ortofrutticoli messi in vendita due etichette, indicanti una il prezzo al dettaglio e l'altra quello pagato all'ingrosso. I due prezzi devono essere indicati per Kg. Nei casi in cui l'acquisto ha avuto luogo direttamente alla produzione, il prezzo all'ingrosso deve essere il risultato dei seguenti elementi: prezzi di acquisto, spese reali di trasporto, spese accessorie di imballaggio o condizionamento.



Per la prima volta in Italia un autopullman Fiat 642 con nello interno una cappella con l'altare è diventato Chiesa ambulante.

I CONIGLI VOLERANNO

La Rivista Brasiliana «*Chacaras e Quintais*» segnala che risiede nel Guatemala un medico che, innestando ali di colombi su conigli, ha la pretesa di regalare al mondo conigli alati.

Ignoriamo se gli esperimenti stiano dando risultati soddisfacenti: ma pensiamo che, procedendo su questa via, è da temere che un giorno o l'altro sarà dato di veder volare anche le mucche, con tutte le immaginabili conseguenze del caso.

UN NUOVO METODO PER AUMENTARE LA PERCENTUALE DI SCHIUSURA DELLE UOVA

Il metodo è adottato dalla Facoltà di agricoltura dello Stato del Missouri negli U.S.A. E' molto semplice. Consiste nel girare le uova in incubazione, così da far prendere loro otto posizioni diverse anzichè due, come di solito. Secondo la Facoltà di agricoltura del Missouri, si otterrebbe un aumento di schiusura dell'8 per cento.

Legge 25 luglio 1952 n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani

(Continuazione del numero precedente)

DEGLI ENTI PER LA DIFESA MONTANA

Delle Aziende speciali e dei Consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli Enti Pubblici

CAPO I.

Art. 9.

(Costituzione obbligatoria).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura delle provincie interessate e l'organo regionale competente, può costituire d'ufficio le aziende speciali ed i consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici e collettivi previsti dagli articol 139 e 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono abrogate le norme procedurali dell'art. 157 del citato provvedimento.

Il provvedimento, con il quale vengono costituiti l'azienda speciale o il consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresì la misura e la durata del contributo di cui all'art. 4.

La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri enti è fatta comunque con contabilità separata da quella degli enti interessati.

Dei consorzi di prevenzione

Art. 10.

(Costituzione).

Nei territori montani in cui necessiti prevenire il degradamento con la disciplina e la coordinazione delle attività dei singoli ai fini della regimazione degli scoli, dell'indirizzo delle coltivazioni e della stabilità del suolo e della immediata difesa contro le erosioni e frane incipienti, ove non esistano consorzi di bonifica montana, possono essere costituiti di ufficio consorzi di prevenzione tra proprietari interessati, sentiti la Camera di commercio, industria, e agricoltura e l'organo regionale competente.

I consorzi di prevenzione godono del contributo di cui all'art. 4 della presente legge. La misura e la durata del contributo sono fissate dal decreto di costituzione.

La costituzione è fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Art. 11.

(Prescrizione dei consorzi).

Ai consorzi di prevenzione, sentiti anche gli Uffici del genio civile, le Camere di commercio, industria e agricoltura gli organi regionali competenti, spetta di prescrivere le opere e gli interventi di competenza privata necessari alla buona regolazione delle acque ed alla conservazione del suolo. Ai detti consorzi, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle provincie interessate, spetta altresì di prescrivere gli indirizzi colturali e le opere ed attività di miglioramento del suolo, in quanto indispensabili alla stabilità del terreno ed al buon regime degli scoli.

Contro le prescrizioni dei consorzi gli interessati, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, possono ricorrere al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che provvede di concerto con quello dei lavori pubblici.

Art. 12.

(Compiti e facoltà)

I consorzi di prevenzione hanno facoltà di eseguire direttamente le opere di competenza privata che, interessando più fondi appartenenti a diversi proprietari, hanno bisogno di essere coordinati, sia nelle modalità che nel tempo dell'esecuzione.

Essi inoltre possono, previa autorizzazione del Ministero per l'agricoltura e per le foreste, surrogarsi ai proprietari inadempienti nella esecuzione delle opere e degli interventi prescritti ai termini dell'articolo precedente, nonchè nella manutenzione delle opere stesse.

Art. 13.

(Rinvio).

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nei precedenti articoli i consorzi di prevenzione sono disciplinati dalle stesse norme stabilite per i consorzi di bonifica montana, di cui al titolo IV, capo II della presente legge.

DELLA BONIFICA MONTANA

Dei comprensori di bonifica montana

Art. 14.

(Classificazione e delimitazione)

I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentino le caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge. Tali territori sono ammessi per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge.

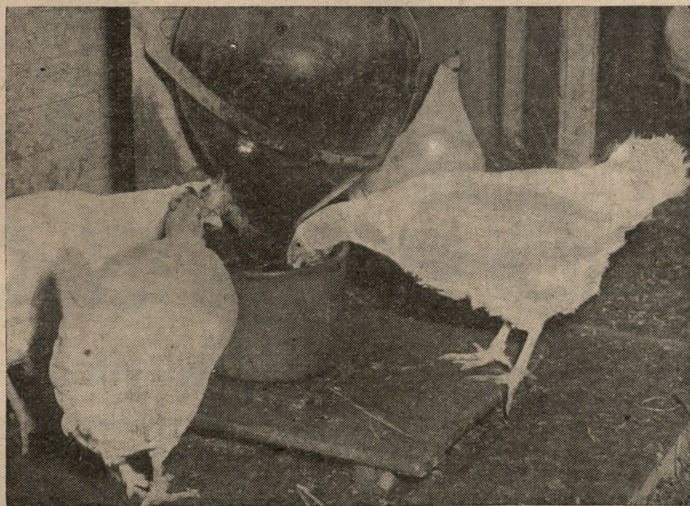
Art. 15.

(Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro, determina quali dei comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e quali bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge.

Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per i lavori pubblici.

Un abbeveratoio che non costa niente



E' fatto con una vecchia marmitta e con il «vetro» di una damigiana. L'acqua, per un noto principio fisico, come si consuma, discende pian piano nell'abbeveratoio e si mantiene sempre al livello voluto. (Foto concessa dal "Giornale dei Pollicoltori".).

La nota zootecnica

POLLAIO DI MONTAGNA

L'opera di rinnovamento e di potenziamento che ha risollevato, negli immediati anni del dopoguerra, il nostro patrimonio zootecnico, non si è fatta sentire, purtroppo, in egual misura nell'allevamento avicolo, massime nel particolare settore montano, che quotidianamente agita vive discussioni, considerato nel più vasto ambito dell'economia nazionale.

Ancor oggi all'avicoltura praticata nella cerchia alpina non si vuol riconoscere la giusta importanza ed il pollaio viene dai più trascurato e condotto con scarsa scienza. Per questi motivi non vengono raggiunti, anche in questo campo, quei risultati che la zootecnia efficiente indica e che pure sono suscettibili di ulteriori proficui sviluppi.

L'allevamento dei polli nelle nostre vallate, fatta eccezione per alcune località elette a sede sperimentale, si presenta in condizioni di palese inferiorità, rispetto alle altre culture animali, sia per l'irrazionalità del sistema di allevamento sia per la qualità degli animali allevati. Ivi il pollaio è un caleidoscopio di forme e livree, sfolgorante di tinte, aggraziato da sfumature, pezzature e picchiettature: ci richiama alla mente il carnevale di febbraio con le sue variopinte e stravaganti maschere. Ora se l'occhio del profano può posarsi commosso ed interessato su queste creature che **p a i o n o** necessario compimento all'armonia dell'aia alpestre, non altrettanto vivo e gioioso rifulgerà l'occhio dell'allevatore intelligente che, nel soffermarsi e nello scrutare, ne **i n t r a v v e d e** la **m a n c a t a** selezione. Questi polli sono, infatti, un generoso miscuglio di tipi e di razze e, fra di essi, son rari a trovarsi i buoni soggetti predominando, invece, i degenerati e gli scarti, veri parassiti del pollaio: la loro produzione è assai lontana dal pagare gli alimenti ch'essi consumano! La riproduzione in consanguineità favorisce la degenerazione mentre scarso è il numero degli allevatori che si preoccupa di accertarsi della provenienza e dell'effettivo valore delle uova da cova.

Ed ora che con quattro sporche pennellate abbiamo distrutto il bel quadro del pollaio di montagna, cerchiamo di ripulire la tela, di lustrarla per bene e di rimetterla in mostra.

I polli che interessano l'allevatore di montagna devono essere rustici e frugali: cioè facilmente adattabili alle più disparate condizioni ambientali e poco esigenti in fatto di alimenti. Ma alle predette doti devono sommarne una terza che impegna l'allevatore e ne premia le fatiche: l'elevata produttività. Tutti conoscono la importanza che un gruppo di galline riveste per l'economia familiare, tutti sono convinti dell'utilità dell'allevamento avicolo sia pur modesto: occorre però essere persuasi che solo mediante la diffusione e l'incremento di buone razze selezionate, adatte all'ambiente e razionalmente allevate, è possibile aumentare, e di molto, il reddito proveniente dal pollaio.

Ma dove procurarsi questi animali di merito? Dove trovarli con facilità, con garanzia di serietà ed a buon prezzo?

In tutto il nostro Paese, gli allevamenti seri attrezzati in modo da poter distribuire in gran numero uova da cova o pulcini nati da genitori rigorosamente e metodicamente controllati, tali da poter dare buon affidamento di riuscita, sono pochi e, disgraziatamente, addirittura mancanti nella zona alpina.

Però la conoscenza dei risultati conseguiti da alcuni appassionati sperimentatori, può essere di guida e di sprone a coloro che pur sentendo il problema non ne intravvedono la soluzione. Alcune osservazioni hanno dimostrato che galline, tacchini e faraone possono sopportare il lungo e rigido inverno alpino senza segni di sofferenza, purchè vengano scelte razze adatte (Rhode Island Red, New Hampshire, Plymouth Rok, Piemontese selezionata, Tacchino gigante bronzato d'America e Tacchino nero di Sologna; Galline faraone) e già acclimatate. Le spese per l'alimentazione, qualora gli animali possano usufruire di abbondante pascolo, sono limitate e per un buon periodo dell'anno quasi nulle. Inoltre l'ambiente alpino, confortato dalla salubrità dell'aria e dalla varietà, ricchezza ed aromaticità di cibo, favorisce loro una spiccata rusticità e refrattarietà alle malattie. Il rapido accrescimento, poi, ottenuto con spese limitate, consente di poter destinare, assai precocemente, i soggetti al consumo ed alla vendita con sicuro margine di guadagno, mentre la produzione ovaiola permane notevole anche in condizioni disagiate.

Per concludere: scegliere i propri polli e sceglier bene!

Dr. D. GRAZIOSI
dell'Università di Torino

GIUSEPPE MARCHETTI
Direttore responsabile
Tip. Provera - Novara